



**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 12

IL 30 gennaio 2023

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 25 gennaio 2023, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Flaminia Longobardi	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

Sul reclamo in data 15/1/2023, pervenuto in data 17/1/2023, prot. n. 486, della Rugby Rovigo Delta SSDARL, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Francesco Zambelli, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico Cogo, giusta procura in calce al medesimo reclamo, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione dell'11/1/2023, Comunicato TOP 10/10/GS, pubblicato in data 12/1/2023, con cui in relazione alla gara di Campionato Nazionale di Eccellenza Top 10, disputata in data 8/1/2023, FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta SSDARL v Rugby Viadana 1970 SSDARL, è stata inflitta al Sig. Jacobus Christoffel Entie Swanepoel, giocatore e tesserato della società reclamante, la squalifica di sette settimane (dal 9/1/2023 al 26/2/2023 compresi), di cui sei settimane per l'infrazione dell'art. 27/1, lett. l), (testata), Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per l'aggravante di cui all'art. 27/2, lett. a), (colpo alla testa), dello stesso Regolamento.

**FATTO**

Con il reclamo *de quo* la società reclamante ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe esponendo che il giocatore in occasione del fatto sanzionato non avrebbe dato una testata volontaria ad un avversario, ma avrebbe effettuato un placcaggio nell'ambito del quale, sia perché il giocatore placcato si era un po' abbassato, sia perché lo stesso placcatore si era alzato leggermente nell'eseguire il placcaggio, avrebbe colpito senza alcuna volontarietà con

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

la sua testa quella del giocatore avversario. Quanto compiuto nell'azione oggetto di impugnazione, quindi, ad avviso della società reclamante, andrebbe considerato come un placcaggio pericoloso, fattispecie prevista e sanzionata dall'art. 27, comma 1, lett. s), del Regolamento di Giustizia, invece che come una "testata", prevista dalla lett. l) della medesima disposizione.

La stessa reclamante, inoltre, ha evidenziato che nell'occasione del placcaggio il giocatore avversario non aveva riportato alcuna conseguenza fisica e che il Sig. Swanepoel, essendo un giocatore estremamente corretto, in precedenza non era stato mai squalificato e, pertanto, ha concluso chiedendo: in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato con la revoca della sanzione inflitta; in subordine, previa derubricazione del fatto a placcaggio pericoloso di cui all'art. 27, comma 1, lett. s), del Regolamento di Giustizia, la riduzione della squalifica al minimo edittale o nella diversa misura ritenuta congrua; in ogni caso, ritenuta applicabile la circostanza attenuante generica di cui all'art. 11, comma 2, del citato Regolamento, se equivalente rispetto alla circostanza aggravante, infliggere solo la sanzione minima prevista, se prevalente, ridurre la sanzione al minimo applicabile.

In via istruttoria, insieme al reclamo erano depositati un video con il filmato dell'azione sanzionata e una lettera del Sig. Franco Beraldin, Presidente della ASD Valsugana Rugby Padova, associazione sportiva nella quale il Sig. Swanepoel aveva in precedenza militato nel campionato italiano.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 23/1/2023, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 25/1/2023, da svolgersi anche in modalità da remoto.

Alla predetta camera di consiglio comparivano l'Avv. Federico Cogo insieme al giocatore Sig. Jacobus Christoffel Entie Swanepoel.

L'Avv. Cogo discuteva il reclamo illustrandone i motivi insisteva per l'accoglimento.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva come da separato dispositivo e si riservava il deposito della decisione.





CORTE SPORTIVA D'APPELLO

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da un'azione di gioco avvenuta nella gara disputata in data 8/1/2023, tra la FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta SSDARL v Rugby Viadana 1970 SSDARL, che ha portato alla espulsione del Sig. Jacobus Christoffel Entie Swanepoel, giocatore e tesserato della FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta SSDARL, il quale avrebbe dato una testata a un giocatore avversario.

Prima di esaminare nel merito il reclamo, il Collegio osserva che il video prodotto dalla società reclamante non può essere esaminato, in quanto l'antigioco contestato al Sig. Swanepoel è stato visto e riportato nel referto dall'arbitro e, quindi, non rientra in alcuna delle ipotesi in cui è consentita la visione della prova televisiva di cui all'art. 41 del Regolamento di Giustizia. Ciò posto, in via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il sig. Manuel Bottino, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *"Il giocatore numero 3 del Rovigo nell'atto del placcaggio colpiva con la propria testa, proiettata in avanti, la testa dell'avversario, con un movimento che andava dal basso verso l'alto"*.

Da quanto descritto dal Sig. Bottino risulta che non si è trattato di una testata volontaria o colposa completamente avulsa da un qualsiasi atto del gioco del rugby, ma di un placcaggio compiuto in modo non corretto e, quindi, pericoloso, in quanto con la sua testa, mal posizionata, il Sig. Swanepoel ha colpito quella del giocatore avversario.

Il Collegio, pertanto, ritiene che la fattispecie da considerare non sia quella di cui all'art. 27, comma 1, lett. l), del Regolamento di Giustizia, che sanziona la "testata", ma quella di cui alla lett. s) del medesimo comma, che disciplina la fattispecie del placcaggio pericoloso, con la previsione di una squalifica fissata nel minimo edittale di due settimane.

Appare opportuno rilevare che tale valutazione dell'episodio oggetto di reclamo trova peraltro conforto nella consolidata giurisprudenza internazionale nei maggiori tornei di



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

rugby, dove l'autore di un placcaggio sanzionato con l'espulsione per un contatto della sua testa con quella del giocatore placcato, è poi giudicato per un placcaggio pericoloso e non per una "testata", con la conseguente applicazione di una squalifica che di solito è quantificata in tre settimane, in presenza di tutte le circostanze attenuanti del caso (*ex multis* decisione 18/1/2023 EPCR Disciplinary Committee contro Ben Loader dei London Irish per un placcaggio a Manie Libbok degli Stomers).

Per quanto concerne le invocate attenuanti, il Collegio ritiene che nel caso di specie la circostanza aggravante applicata sia da considerarsi, comunque, prevalente, in ragione della vitale importanza della parte anatomica tutelata dalla norma.

Pertanto, considerate tutte le circostanze e le conseguenze dell'antigioco oggetto del reclamo, questa Corte, in base al potere discrezionale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia, ritiene adeguata al caso di specie la sanzione di tre settimane, di cui due settimane per l'infrazione di cui all'art. 27, comma 1, lett. s), del Regolamento di Gioco, relativa al placcaggio pericoloso, inasprita di una settimana per la prevalente circostanza aggravante di cui all'art. 27, comma 2, lett. a), dello stesso Regolamento.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 11, 12, 14, 41, 27/1, lett. l), (testata), 27/1, lett. s), (placcaggio pericoloso), e 27/2, lett. a), (circostanza aggravante colpo alla testa), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale impugnato, sanziona il giocatore Sig. Jacobus Christoffel Entie Swanepoel con la squalifica di tre settimane (dal 9/1/2023 al 29/1/2023 compresi);
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 25-30 gennaio 2023

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro

Avv. Achille Reali

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it